

PROPOSTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO, DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE RATE DI PAGAMENTO DELLA TARI PER L'ANNO 2018

LA GIUNTA COMUNALE propone:

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

TENUTO CONTO che il comma 704 della citata legge di stabilità ha abrogato l'art. 14 del D.L. 201/2011 che aveva istituito la TARES nel 2013;

VISTO che con gli artt. 1 e 2 del D.L. 06.03.2014 n. 16, convertito con la legge n. 68 del 02.05.2014 sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;

VISTO che la disciplina della nuova TARI è prevista nella citata Legge di Stabilità nei commi da 641 a 668, nonché nei commi da 681 a 691 e che il comma 683 prevede che spetta al Consiglio Comunale approvare le relative tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, integrato con i dati dell'ente, ed approvato dal Consiglio Comunale o altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

DATO ATTO che la nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e che il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l'apposito regolamento comunale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

CONSIDERATO che gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla vigente normativa;

TENUTO CONTO:

- che i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999 n. 158 e definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d'uso del capitale (CK);
- che la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;

- relazione (allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che contiene il piano finanziario, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il modello gestionale ed organizzativo, i livelli di qualità del servizio, la ricognizione degli impianti esistenti;

VISTA la comunicazione della Società Canavesana Servizi, ente che gestisce il servizio, con la quale è stato trasmesso il Piano Finanziario 2018 che illustra il progetto di servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti con la descrizione delle linee di servizio esistente e le evoluzioni gestionali per l'anno 2018 corredato dal Prospetto Economico Finanziario (PEF), successivamente integrato con i costi da imputare a tariffa e sostenuti direttamente dal Comune;

CONSIDERATO che la TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune e quindi introitata nel proprio bilancio fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi integrali di investimento e di esercizio, derivanti dall'espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, così come stabilito dall'art. 1, c. 654 della L. 147/2013;

CONSIDERATO che il comma 688 della legge di stabilità per il 2014 dispone che "Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo, di norma, almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato" e che è opportuno stabilire il numero massimo di rate possibili anche per agevolare il contribuente;

CONSIDERATO altresì che il comma 683 dispone che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

DATO ATTO che il D.M. 29 novembre 2017, ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio unico 2018-2020;

DATO ATTO che con il D.M. del 07/02/2018, il predetto termine è stato ulteriormente prorogato al 31/03/2018;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 30.04.2016 relativa all'approvazione del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) che al titolo 4 norma l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti TARI;

RITENUTO quindi opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, si debba prendere come riferimento i valori riportati nelle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999, mantenendo peraltro ferma la possibilità per il Comune di aumentare o diminuire le tariffe di determinate categorie in funzione della loro capacità media di produrre rifiuti, nell'ambito dei coefficienti minimi e massimi previsti dalle stesse tabelle del D.P.R. 158/1999, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO inoltre:

- che l'art. 3 DPR 158/99 stabilisce che "La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti";
- che una volta effettuata tale ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, l'art. 5 del DPR 158/99 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche, prevedendo una graduazione tariffaria in base sia alla superficie occupata

sia al numero dei componenti il nucleo familiare (nucleo con 1,2,3,4,5, 6 e più componenti);

- che i riferimenti alla superficie occupata ed al numero dei componenti il nucleo familiare sono operati non in maniera proporzionale, ma in maniera da privilegiare i nuclei più numerosi;
- che per le utenze non domestiche l'art. 6 del DPR 158/99 dispone il riparto con riferimento alla superficie occupata ed alla tipologia di attività, secondo un'articolazione ed una correlativa produzione annua presuntiva per metro quadrato di superficie nel caso in cui il Comune non disponga di sistemi di misurazione della quantità conferita dalle singole utenze;
- che il Comune di Banchette non dispone di tali sistemi di misurazione, per cui occorre fare riferimento alle tabelle del DPR 158/99 per il calcolo di entrambe le componenti, fissa e variabile, della tariffa;
- che le tabelle di classificazione delle utenze non domestiche contengono l'elencazione di n. 21 categorie di utenza, per ciascuna delle quali viene indicato un valore minimo e massimo potenziale di produzione di rifiuti;
- che si deve individuare quindi il valore di produzione presuntiva, per ciascuna categoria di utenza, all'interno dei valori minimo e massimo fissato in tabella;
- che per l'anno 2018 il costo complessivo del servizio, previsto nel piano finanziario pari ad € 548.476,58 e derivante dal dettaglio dei costi riportato nell'analisi del piano stesso, viene suddiviso secondo le voci che in base al DPR 158/99 compongono la parte fissa e la parte variabile della tariffa;
- i costi del servizio da coprire attraverso la parte fissa della tariffa sono pari ad € 195.784,58 pari al 35,69% del totale dei costi;
- i costi del servizio da coprire attraverso la parte variabile della tariffa sono pari ad € 352.692,00 pari al 64,31% del totale dei costi;
- dovendo procedere al riparto dei costi complessivi, tra utenze domestiche e non domestiche e dovendo operare una scelta discrezionale mirata ad agevolare le utenze domestiche, come previsto dall'art. 4, comma 2 del DPR 158/99 e dall'art. 14, comma 17 del D.L. 201/2011, sono state individuate le percentuali, per quanto riguarda la parte fissa della tariffa, dell'89,18% per le utenze domestiche e dell'10,82% per le utenze non domestiche, mentre per quanto riguarda la parte variabile della tariffa, del 69,63% per le utenze domestiche e del 30,37% per le utenze non domestiche;
- che occorre suddividere la quota fissa e la quota variabile delle utenze domestiche e non domestiche, applicando gli indici di produzione presunta fissati nelle tabelle 1.B e 2.B, per utenze domestiche e 3.B e 4.B, per le utenze non domestiche, tabelle allegate al DPR 158/99;

CONSIDERATO che, nella scelta del coefficiente di produzione presuntiva, previsto dal DPR 158/99, si è operato come segue:

- per il coefficiente K_b (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza) è stato individuato il valore minimo per tutte le utenze;
- per il coefficiente K_c (indice di produzione potenziale dei rifiuti connesso al tipo di attività) è stato individuato nella misura massima fatta eccezione per alcune categorie per le quali viene individuato il coefficiente minimo, in quanto dalle verifiche effettuate risulta che dalle categorie che teoricamente producono più rifiuti risulta un forte impegno nella raccolta differenziata e quindi una produzione media da conferire in discarica molto bassa, pertanto si ritiene di articolare il coefficiente già fortemente penalizzante in modo tale da ottenere un contenuto riequilibrio;
- per il coefficiente K_d (coefficiente potenziale di produzione in Kg/m^2 anno) è stato individuato il valore minimo per tutte le categorie di utenza non domestica;
- per i coefficienti K_c e K_d per le utenze giornaliere sono stati individuati i valori massimi, in quanto da verifiche effettuate risulta una più elevata produzione di rifiuti, nonché la necessità di far fronte a un elevato costo del servizio per la pulizia dell'area mercatale;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti, con particolare riferimento all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662-663, Legge 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 11 del vigente regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

DATO ATTO inoltre che i coefficienti per la determinazione della tariffa anno 2018 sono riassunti nel prospetto B) allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, così come l'iter di formazione della tariffa;

DATO ATTO che al termine dell'esercizio finanziario 2018 si dovrà procedere alla quantificazione esatta dei costi sostenuti e delle entrate relative alla tariffa applicata ed effettuare gli eventuali conguagli sul piano finanziario dell'anno successivo;

CONSIDERATO peraltro che, ai sensi dell'art. 1, comma 444, della L. 24 dicembre 2012 n. 228, le tariffe individuate nel presente provvedimento potranno essere riviste, con efficacia retroattiva al 1° gennaio 2018, entro il 31 luglio 2018, nel caso in cui si rendesse necessario ripristinare gli equilibri di bilancio;

VISTO il Regolamento per la disciplina TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 27/06/2014, art. 16 c. 3 che prevede che le scadenze del versamento del tributo comunale sui rifiuti sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale anche contestualmente alla determinazione delle tariffe;

RITENUTO di poter fissare in numero di due rate il pagamento della TARI per l'anno 2018 con scadenza, rispettivamente, il 31 maggio 2018 e il 30 novembre 2018;

RITENUTO pertanto di approvare detto piano finanziario per l'anno 2018 che prevede per il comune di Banchette un costo complessivo del servizio, comprensivo anche delle attività di gestione, accertamento e riscossione della tariffa, pari a € 548.476,58;

CONSTATATO che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni dell'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, tra le competenze del Consiglio comunale;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, reso dal Responsabile dei servizi finanziari, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, la relazione (allegato A) sulle modalità di gestione dei rifiuti urbani, relazione contenente il piano finanziario per l'anno 2018, sulla base dei dati comunicati dalla Società Canavesana Servizi Spa, dati successivamente integrati con i costi che il Comune dovrà sostenere per l'espletamento del servizio e che portano il costo totale a € 548.476,58;

DI DETERMINARE, per l'anno 2018, le tariffe del tributo comunale sui rifiuti TARI secondo le tariffe riportate nell'allegato B), costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI DARE ATTO che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali nella misura determinata dalla Città Metropolitana di Torino, con decreto sindacale n 472-27633 del 30/11/2017;

DI STABILIRE in numero di due le rate per la riscossione della TARI per l'anno 2018 con scadenza, rispettivamente, il 31 maggio 2018 e il 30 novembre 2018;

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e Finanze per il tramite del Portale del Federalismo fiscale entro 30 giorni dalla esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art 13, comma 15 del D.L. 201/2011 e nota MEF del 6.4.2012 prot. 5343.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 e 147- bis del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i. vengono espressi i seguenti pareri favorevoli :

in ordine alla **REGOLARITÀ TECNICA**

- il responsabile del Servizio

in ordine alla **REGOLARITÀ CONTABILE**

- il responsabile del servizio Finanziario

ai sensi dell'art. 49 c.2. del D. Lgs n 267/2000

- il Segretario Comunale

DELIBERA DEL C.C. N. 2 DEL 28/02/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO, DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE RATE DI PAGAMENTO DELLA TARI PER L'ANNO 2018
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto.

Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del responsabile del servizio Finanziario di cui di cui all'art. 49 e 147- bis del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.

Con 9 voti favorevoli, 2 contrari (BIANCO Patrizia e CIEOL Maurizio) e 1 astenuto (BIANCO Giacomo), resi in forma palese

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO, DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE RATE DI PAGAMENTO DELLA TARI PER L'ANNO 2018 ", corredata dai prescritti pareri ai sensi dell'art. 49 , comma 1 e 147 bis del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.

Con 9 voti favorevoli, 2 contrari, (BIANCO Patrizia e CIEOL Maurizio) e 1 astenuto (BIANCO Giacomo) resi in forma palese, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Letto confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to FRANCA GIUSEPPINA SAPONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. LUIGI CUNTI

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Si certifica che copia del presente verbale, in ottemperanza del disposto di cui all' art. 124 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 viene pubblicato all'albo pretorio di questo comune il giorno 02/03/2018 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.
Banchette, li 02/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. LUIGI CUNTI

=====

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Banchette li 02/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DR. LUIGI CUNTI)

=====

Visto: si attesta che il presente atto ha la relativa copertura finanziaria e che è stato assunto, ai sensi dell'art 183 del D. Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a decorrere dalla data del presente verbale (art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000.

Atto divenuto esecutivo per decorrenza dei termini di cui al comma 3 dell' art.134 del D. lgs.267 del 18/08/2000.

Banchette, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. LUIGI CUNTI